



## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 1**

#### **Presidenza**

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore.

Alle sedute partecipa anche il Prorettore vicario, senza diritto di voto.

In caso di impedimento o assenza, anche temporanea, del Rettore, le funzioni di Presidenza sono svolte dal Prorettore vicario.

### **ART. 2**

#### **Sedute ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

### **ART. 3**

#### **Convocazioni**

In via ordinaria, la convocazione è inviata, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ovvero diverso indirizzo comunicato dai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione.

In via straordinaria o per comprovate esigenze, la convocazione può avvenire *ad horas* con ogni mezzo ritenuto adeguato a raggiungere gli interessati nel limite massimo delle ventiquattro ore antecedenti la seduta.

### **ART. 4**

#### **Ordine del giorno**

L'ordine del giorno è disposto dal Presidente, sulla base delle esigenze manifestate dalle strutture di didattica e ricerca e dagli Uffici dell'Amministrazione centrale e inviato unitamente alla convocazione.

L'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore antecedenti la data fissata per la seduta.

Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è posto a disposizione dei componenti il Consiglio di Amministrazione presso la Direzione generale. Ove possibile il medesimo materiale viene inviato anche via mail ai singoli componenti entro le ventiquattro ore antecedenti la seduta.



## **ART. 5**

### **Validità delle sedute**

Le sedute sono valide quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammessa la delega.

E' ammessa in via straordinaria la partecipazione mediante audio o videoconferenza; i componenti che partecipano mediante tale modalità sono computati nel numero legale ai fini della validità della seduta e partecipano a tutti gli effetti alle votazioni.

Si intendono giustificati in ogni caso d'ufficio gli assenti per l'espletamento di incarichi ufficiali conferiti dall'Amministrazione.

Decorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, in mancanza del raggiungimento del numero legale, la seduta è considerata deserta e rinviata ad altra data.

I componenti decadono qualora non partecipino per tre sedute consecutive dell'Organo, salvo validi motivi documentabili o assenze giustificate d'ufficio.

I membri dimissionari rimangono in carica fino all'accettazione delle dimissioni da parte del Presidente.

I Revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 6**

### **Svolgimento delle sedute**

Verificato il numero legale, il Presidente pone in discussione i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente o un componente del Consiglio di Amministrazione, per comprovati motivi, può presentare proposta di modifica all'ordine dei punti posti in discussione; la modifica è comunque subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel corso della seduta, su proposta del Presidente, possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno, solo ed esclusivamente se presenti tutti i consiglieri e con il consenso favorevole unanime.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente illustra singolarmente gli argomenti all'ordine del giorno. Su invito del Presidente, possono intervenire ed essere ascoltati esperti sui singoli argomenti che comunque devono allontanarsi dalla seduta prima che si dia inizio alla votazione.

I consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione.

Nello svolgimento degli interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.

## **ART. 7**

### **Votazione**

Esaurita la discussione, il Presidente pone in approvazione la proposta di delibera ed invita i componenti il Consiglio di Amministrazione ad esprimere la propria dichiarazione di voto.

Qualora se ne ravvisi l'obbligo o l'opportunità il Presidente, anche su richiesta di almeno quattro componenti, con dichiarazione motivata, procede nella votazione con scrutinio segreto.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione può chiedere la verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un massimo di trenta minuti; se alla ripresa persiste la mancanza del numero legale, il



Presidente rinvia alla successiva seduta ordinaria, ovvero straordinaria in caso di necessità ed urgenza, i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, inclusi gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti l'Organo.

Sono riportati in verbale i voti contrari e le astensioni di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di astensione del Presidente, la proposta di delibera non è approvata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che in qualità o in relazione a ruoli ricoperti nell'organizzazione tecnico-amministrativa o in organismi di altre strutture si sono già espressi in merito alle proposte poste in votazione, esprimono il proprio voto senza alcun vincolo pregiudiziale rispetto alle precedenti determinazioni, stante la diversa qualità soggettiva ricoperta nell'Organo.

Nelle ipotesi di un conflitto di interessi connesso alle qualità personali e non alle funzioni scientifico-gestionali svolte, l'interessato, relativamente alla proposta di delibera oggetto di votazione, si astiene dalle relative decisioni di merito.

## **ART. 8**

### **Verbalizzazione**

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore generale, o suo delegato, assistito in tale compito dal personale della Direzione generale.

Le delibere sono approvate seduta stante e immediatamente esecutive, salvo espressa disposizione contraria.

I consiglieri che intendano verbalizzare propri interventi o dichiarazioni di voto, al termine della seduta, sono tenuti a consegnarne copia al Segretario dell'Organo.

Il relativo processo verbale è ratificato nella seduta successiva.

Il verbale, così approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore generale e depositato, in un unico originale, presso gli Uffici della Direzione generale.

## **ART. 9**

### **Commissioni**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni permanenti (per argomenti di carattere ricorrente) e temporanee (per finalità specifiche) con funzioni istruttorie e consultive per materie specifiche, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte alle esigenze relative con personale in servizio.

Il Consiglio di Amministrazione ne delibera la costituzione, fissandone obiettivi, competenze e l'eventuale termine di durata, designando altresì il Presidente ed i componenti. I lavori delle Commissioni così costituite sono comunque aperti a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di voto sulle proposte da presentare al Consiglio e su ogni altra espressione formale della Commissione riservato ai soli membri effettivi.

Le Commissioni sono soggette a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.



**ART. 10**  
**Pubblicità degli atti**

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche. Per la loro consultazione si applicano le norme in materia di diritto di accesso.

Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.

*Emanato con D.R. n. 1070 del 23 novembre 2012*

